



# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

-----

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**NR. 37 DEL 14-11-2025**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:40, nella Sede Municipale, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
GABETTA ESTER	PRESIDENTE	X	
BECCARIA CARLA	ASSESSORE ESTERNO	X	
SAVIOTTI STEFANO	ASSESSORE ESTERNO	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta la Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO, Segretario Comunale.

La Prof.ssa ESTER GABETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 67 del 13-11-2025

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 1

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837 a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal

canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale e canone mercatale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale n. 29 del 14/04/2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Visto inoltre le modifiche apportate al comma 831 dell'art 1 Legge n.160/2019, dalla Legge n. 178/2020, la cui interpretazione autentica è stata operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;

Dato atto che il comma 831-bis dell'art 1 Legge n.160/2019 - introdotto dall'art 40 comma 5-ter della L. n.108/2021 - prevede che "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n.160/2019 (occupazioni sottosuolo) sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente su aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago Pa di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15/11/2024 di conferma tariffe e moltiplicatori per l'anno 2025 del canone unico patrimoniale;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2026 alla conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori già approvati per l'anno 2025, riportati nel prospetto di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

-

l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe

*e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

#### DELIBERA

1. di confermare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 comma 816 e comma 837, già approvati per l'anno 2025 e riportati in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 67 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	3	
Favorevoli	3	GABETTA ESTER - BECCARIA CARLA - SAVIOTTI STEFANO
Contrari	0	
Astenuti	0	

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	3	
Favorevoli	3	GABETTA ESTER - BECCARIA CARLA - SAVIOTTI STEFANO
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta N. 37 / 2025

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*Prof.ssa ESTER GABETTA*

IL SEGRETARIO  
*Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO*

## **COMUNE DI LUNGAVILLA**

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –  
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lungavilla, Li 13-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 67 del 13-11-2025
--

# COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA –  
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Lungavilla, 13-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 67 del 13-11-2025

# **COMUNE DI LUNGAVILLA**

PROVINCIA DI PAVIA  
-----

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Delibera di GIUNTA N° 37 del 14-11-2025, avente ad oggetto CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 20-11-2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA  
-----

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 37 del 14-11-2025, avente ad oggetto CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATALE: CONFERMA TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 30-11-2025, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALVATRICE BELLOMO

## ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)		€ 30,00	
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)		€ 0,60	

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0,00%
Aumento deliberato		0,00%	(superfici SUPERIORI al mq)
Aumento per luminosa		100,00%	

### 1) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	0,75	€ 0,45	0,75	€ 22,50	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,25	€ 37,50	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,01	1,50	€ 0,90	1,50	€ 45,00	

N.B. :

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

### 2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,67	€ 49,95	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,50	€ 0,90	2,22	€ 66,60	100,00%

### 3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,30	€ 0,78	

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,95	€ 1,17	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	2,60	€ 1,56	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
-Per ogni giorno di esecuzione -categoria normale	5,00	€ 3,00

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	84,00	€ 50,40

6) PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	42,00	€ 25,20

7) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	5,00	€ 3,00

8) PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,50	€ 6,30

<u>TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA</u>	Coefficiente tariffa	INFERIORI 30 Q.LI	Coefficiente tariffa	SUPERIORI 30 Q.LI
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI )	1,8	€ 54,00	2,6	€ 78,00
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie ( MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE )	0,9	€ 27,00		

Le tariffe relative alla seconda categoria sono del 10% inferiori rispetto alla prima categoria.



## OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€ 30,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€ 0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete ( L.160/2019 art 831 )	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a 800,00€
---	---

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq		Coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq	
		I categoria	II categoria		I categoria	II categoria
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno	0,666666	€ 20,00	€ 18,00	2,15	€ 1,29	€ 1,16
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (-30%)		€ 14,00	€ 13,00		€ 0,90	€ 0,81
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo ( riduzione ¼ Legge 160/2019 )		€ 7,50	€ 7,00		€ 0,32	€ 0,29
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 %		€ 6,00	€ 5,00		€ 0,39	€ 0,35
Occupazioni effettuata in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive ( -80 % )					€ 0,26	€ 0,23
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia ( - 50 % )					€ 0,65	€ 0,58
Occupazioni realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287 ( - 50% )					€ 0,65	€ 0,58
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante - 80%					€ 0,26	€ 0,23
Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI				
-centro abitato ( I Categoria)	0,6	€ 12,00				
- zona limitrofa ( II categoria )	0,55	€ 11,00				

<p>Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.</p>	1,2	€ 36,00	€ 33,00			
--	-----	---------	---------	--	--	--

Le tariffe relative alla seconda categoria sono del 10% inferiori rispetto alla prima categoria.

## CANONE MERCATALE

La tariffa giornaliera comprende :

**a) occupazione ordinaria suolo comunale - Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842) €0,60**

- Per gli ambulanti c.d " FISSI" indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza

- Per gli ambulanti c.d " DI SPUNTA " indipendentemente dalla categoria merceologica la tariffa forfettaria è la seguente

**b) Area soprastante con tende fisse e retrattili aggettanti sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 %**

coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq
37%	0,38
€ 0,38	
€ 0,11	

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.